

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione
Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale

Art. 213 Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione.

Fuori dei casi previsti negli [articoli 210](#) e [211](#), il giudice può richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo.